

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 giugno 2015

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (15A08144)

(GU n.256 del 3-11-2015)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante «Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1-bis del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;

Considerato che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio 2014, risulta pubblicato l'«Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art. 10 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche»;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, gli allegati IV e III-ter del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, C 46, del 18 febbraio 2014:

a) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative» e' sostituito dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente

decreto;

b) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico», e' sostituito dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo, entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2015

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3233

ALLEGATO IV

(allegato II direttiva 1999/62/CE)

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESSE LE SPESE AMMINISTRATIVE
DI CUI ALL' ART. 3 COMMA 7

	Fino a tre assi	Quattro o più assi
EURO 0	1 381	2 315
EURO I	1 201	2 004
EURO II	1 045	1 743
EURO III	908	1 515
EURO IV e meno inquinanti	826	1 378

Mensile e settimanale

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle Infrastrutture.

Giornaliero

L'importo giornaliero a carico dell'utente è uguale per tutte le categorie di autoveicoli e ammonta a 12 Euro.

ALLEGATO III ter

IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.

1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometro	Strade suburbane (comprese le autostrade)	Strade interurbane (comprese le autostrade)
EURO 0	16,6	12,5
EURO I	11,4	8,3
EURO II	9,4	7,3
EURO III	7,3	6,3
EURO IV	4,2	3,2
EURO V	3,2	2,1
EURO VI	0	0
dopo il 31 dicembre 2017	2,1	1,1
Meno inquinanti di EURO VI	0	0

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.

2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometro	Giorno	Notte
Strade suburbane (comprese le autostrade)	1,14	2,08
Strade interurbane (comprese le autostrade)	0,21	0,32

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l' "effetto anfiteatro" lo giustifichino.